



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 03/03/2003

CC N. 29

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AMF - Azienda Multiservizi e Farmacie: approvazione schema di contratto di servizio con il Comune di Cinisello Balsamo per la gestione del nido di Via Verga, 113

L'anno duemilatre addì tre del mese di Marzo alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Gaspare Merendino

Si è proceduto all'appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
Gasparini Daniela	DS	X					
1 - Zucca Emilio	DS	X		16 - Marsiglia Leonardo	D.L.M.U.		X
2 - Napoli Pasquale	D.L.M.U.	X		17 - Petrucci Giuseppe	FI	X	
3 - Agosta Giuseppe	DS	X		18 - Berlino Giuseppe	FI	X	
4 - De Zorzi Carla A.	DS	X		19 - Riso Domenico	FI	X	
5 - Muscio Nicola	DS	X		20 - Bongiovanni Calogero	AN	X	
6 - Ravagnani Giorgio	DS	X		21 - Risio Fabio	D.L.M.U.	X	
7 - Lanfranchi Ester L.	DS	X		22 - Del Soldato Luisa	MDL	X	
8 - Digiuni Amilcare	D.L.M.U.	X		23 - Notarangelo Leonardo	MDL	X	
9 - Vigano` Davide	DS	X		24 - Sale Vittorio	AN	X	
10 - Fiore Orlando L.	DS	X		25 - Poletti Claudio	AS	X	
11 - Mangiacotti Luigi	DS	X		26 - Riboldi Rosa	RC	X	
12 - Sisler Sandro	AN	X		27 - Massa Gaetano	RC	X	
13 - Bianchessi Carlo	FI	X		28 - Leoni Raffaele A.	LEGA N.	X	
14 - Bonalumi Paolo	FI	X		29 - Viapiana Giuliano P.	D.L.M.U.	X	
15 - Ghezzi Bruno P.	FI	X		30 - Foti Carmelo	SDI	X	

Componenti presenti n. 30

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO

AMF – Azienda Multiservizi e Farmacie: approvazione schema di contratto di servizio con il Comune di Cinisello Balsamo per la gestione del nido di Via Verga, 113

RELAZIONE:

Con proprie deliberazioni n. 77 e n. 78 del 10.10.2002 e n. 95 del 25/11/2002 il Consiglio comunale ha provveduto alla trasformazione dell’Azienda Municipalizzata Farmacie in Azienda Multiservizi e Farmacie – azienda speciale, approvando le necessarie modifiche statutarie e gli schemi di contratto di servizio.

Tra le finalità dell’Azienda – previste dall’art. 2 dello Statuto – rientra al punto 3) e) “l’effettuazione di interventi e servizi di tipo sociale in favore di anziani, minori, disabili e più in generale di tutti i soggetti di cui all’art. 1 della Legge 328/2000 – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali” .

Poiché è stata ultimata la ristrutturazione dell’immobile di Via Verga, 113 da adibire ad asilo nido l’Amministrazione comunale ritiene opportuno provvedere alla gestione della struttura affidandola all’AMF – Ente strumentale del Comune per la gestione del servizio di cui trattasi - in modo tale da garantire:

- la centralità del Comune nell’esercizio dei compiti di indirizzo, vigilanza e verifica sugli obiettivi conferiti
- il mantenimento di un buon livello di qualità dei servizi all’infanzia rivolti alle famiglie cinisellesi;
- la possibilità di avviare forme – complementari al servizio asilo nido - innovative di sperimentazione educativa e di gestione degli spazi in grado di verificare la potenzialità di risposta alle mutate esigenze della realtà socio-economica della città.

La gestione del nuovo nido avverrà alle condizioni e con le modalità previste nell’allegato schema di contratto di servizio che costituisce parte integrante del presente atto.

Cinisello Balsamo, li **10/01/2003**

La Dirigente, concordando con la proposta di cui sopra, esprime, ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, il seguente parere:

Regolare dal punto di vista tecnico:

Cinisello Balsamo, _____

(MARIA LUISA MOTTA)
DIRIGENTE DEL SETTORE
SOCIOEDUCATIVO

Regolare dal punto di vista contabile:

Cinisello Balsamo, _____

(STEFANO POLENGHI)
DIRIGENTE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

- vista la relazione che precede e ritenuto di farla propria;
- ritenuto che il presente atto rientri nelle proprie competenze in base all'art. 42 T.U.E.L. approvato con atto 267 del 2000;
- visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con atto 267 del 2000
- visto il D.Lgs n. 77/95;
- richiamate le deliberazioni di C.C. n. 77 e 78 del 10/10/2002 e n. 95 del 25/11/2002;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di contratto di servizio tra il Comune di Cinisello Balsamo e l'Azienda Multiservizi e Farmacie per la gestione del nido di Via Verga, 113 – parte integrante e sostanziale del presente atto;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.
_____ DEL _____

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO E AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE PER LA
GESTIONE DEL NIDO DI VIA VERGA, 113.**

TRA

il Comune di Cinisello Balsamo (MI), di seguito denominato “Comune”, che interviene della persona di _____ nato a _____ il _____, il quale interviene e agisce nel presente atto, unicamente nella sua qualità di

E

l’Azienda Multiservizi e Farmacie, Ente strumentale dotato di personalità giuridica, con sede legale in via _____, di seguito denominata “Soggetto gestore” che interviene nella persona di.....nato a _____ il _____, la quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell’Azienda

Alle oredel giorno del mese—.....,.....-..... dell’anno presso la sede municipale.

PREMESSO CHE

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27.9.1994 l’azienda municipalizzata farmacie è stata trasformata in azienda speciale e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 10.10.2002 – poi modificata con atto n. 95 del 25/11/2002 - la medesima azienda è stata trasformata in azienda multiservizi e farmacie (A.M.F.);
 2. con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ il Comune ha trasferito all’A.M.F. il servizio di gestione del nuovo asilo nido di Via Verga, 113;
 3. la scelta effettuata deriva dall’esigenza di riconfermare il buon livello di qualità dei servizi all’infanzia rivolti alle famiglie cinisellesi, rispondendo a bisogni in continua crescita e alla necessità di dare risposte immediate attraverso l’ottimizzazione delle risorse impiegate;
 4. la nuova modalità di gestione conferma la centralità del Comune che eserciterà compiti di indirizzo, vigilanza e verifica sugli obiettivi conferiti all’Azienda con apposito atto d’indirizzo di Consiglio Comunale;
 5. il trasferimento del servizio valorizza il ruolo e l’azione esercitata dall’Azienda Speciale quale ente strumentale del Comune per la gestione del servizio di cui trattasi;
 6. è necessario regolamentare i rapporti tra il soggetto gestore e l’Ente Locale attraverso il presente Contratto di servizio;
 7. il trasferimento all’Azienda Speciale della gestione di un asilo nido rappresenta un’ipotesi innovativa che, come tale, dovrà essere opportunamente sperimentata a favore della comunità il cui benessere e il pubblico interesse sono gli elementi fondanti la scelta della nuova modalità di gestione;
 8. il Comune con delibera Consiliare n. del e il Soggetto gestore con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio,
- tutto ciò premesso, il giorno, alle ore, presso la sede municipale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra il Comune di Cinisello Balsamo e il Soggetto Gestore per lo svolgimento del servizio pubblico relativo alla gestione del servizio di asilo nido presso la struttura di Via Verga, 113.
2. Il soggetto gestore può eseguire ulteriori servizi, anche se non inclusi nei documenti previsionali di cui al successivo articolo , qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra il Comune e l'azienda, che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato.
3. Salvo casi di particolare urgenza, dovuti a imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto al soggetto gestore la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 2, con preavviso di almeno sei mesi. Il soggetto gestore può, qualora lo ritenga opportuno, proporre al Comune la fornitura di servizi ritenuti di pubblica utilità, che saranno assoggettati alle regole contenute nel comma 2.

Articolo 2 (Prestazioni del soggetto gestore, obiettivi e standard)

Il Soggetto gestore si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di:

a. Eguaglianza

L'erogazione del Servizio deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti a favore dei propri clienti/utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra utenti/clienti e servizio nonché l'accesso al Servizio devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del Servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il Soggetto Gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze dei clienti/utenti.

b. Imparzialità

Il Soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti dei clienti/utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c. Continuità

L'erogazione del servizio, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

d. Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio deve essere sempre garantita, al fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio. Il cliente/utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso e il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive integrazioni con l'osservanza del regolamento comunale per l'accesso agli atti. Il cliente/utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente la valutazione del gradimento espresso dal cliente/utente.

e. Efficacia, Efficienza, Economicità

Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, adottando le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Il Soggetto gestore si impegna, in particolare, ad assicurare i più elevati standard qualitativi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e della Carta dei Servizi.

Articolo 3 (Attività del soggetto gestore)

L'attività dell'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie consiste nella gestione della struttura di Via Verga, 113 da utilizzare come asilo nido. Sono, inoltre, a carico del soggetto gestore tutti gli adempimenti relativi alla gestione economica della struttura, ivi compresi:

- la verifica dei dati relativi alle entrate e alle uscite;
- la riscossione delle rette nei confronti dell'utenza;
- il caricamento dei dati contabili e dei pagamenti effettuati;
- l'attivazione della procedura relativa alla riscossione forzata.

Articolo 4 (Attività del Comune)

Sono a carico del Comune:

- le manutenzioni straordinarie dell'immobile;
- la collaborazione per alcune pubblicazioni informative;
- l'applicazione delle agevolazioni tariffarie (riduzioni ed esenzioni).

Il Comune si impegna, inoltre, a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento del servizio da parte del Soggetto Gestore. In particolare:

- a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.;
- b) sottoscrivendo con il Soggetto Gestore e qualora necessario specifiche convenzioni, a titolo oneroso, che consentano lo svolgimento di pratiche o iniziative, relative al servizio in argomento;
- c) nel considerare il Soggetto Gestore fornitore privilegiato del Comune e delle relative realtà partecipate, per quanto riguarda la gamma di servizi all'infanzia;
- d) mantenendo in capo agli uffici comunali – sulla base della regolamentazione vigente -:
 - la raccolta delle domande di ammissione al servizio;
 - la formulazione delle graduatorie di accesso;
 - l'applicazione delle agevolazioni tariffarie

L'obbligo di cooperazione, inoltre, si manifesta:

- a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune e il Soggetto Gestore;
- b) nell'informare il Soggetto Gestore sui programmi di sviluppo Urbanistico Industriale, Commerciale e del Terziario, onde acquisirne eventuali osservazioni. Nell'informare tempestivamente il Soggetto Gestore sulle politiche sociali e sugli indirizzi assunti dal Comune nell'area del servizio alla persona e alla famiglia onde acquisirne eventuali osservazioni;
- c) nel favorire da parte del Comune, nel caso di esubero del personale impiegato dal Soggetto Gestore, o di un ripristino della gestione del servizio in economia comunale, o in caso di risoluzione anticipata del contratto, l'assorbimento di tale personale se compatibile con le attività istituzionali del Comune e nel rispetto della normativa vigente.

- d) nel dare collaborazione coi propri Uffici Amministrativi e, in particolare, nell'informare con congruo anticipo il Soggetto Gestore sulle modifiche ai Regolamenti Comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sui servizi in esame, acquisendone parere non vincolante.
- e) nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'Azienda attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune con particolare riferimento all'Ufficio di Relazioni con il Pubblico.

Articolo 5 (Servizio Pubblico)

Il Servizio oggetto del presente Contratto è da considerarsi servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse; pertanto, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi che potranno svolgersi compatibilmente alle disposizioni legislative circa la regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici. In tali casi, il Soggetto Gestore deve adottare misure volte ad arrecare ai clienti/utenti il minor disagio possibile.

Articolo 6 (Decorrenza e durata del contratto)

Il servizio oggetto del presente contratto è affidato per gli anni scolastici 2002/2003 (con decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto) e 2003/2004. Il contratto si intende automaticamente rinnovato in assenza di disdetta da notificarsi da parte del Comune con 6 mesi di preavviso previa approvazione del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale potrà deliberare integrazioni ed estensioni del presente contratto.

Articolo 7 (Estensione del servizio)

Il Soggetto Gestore s'impegna ad eseguire, su richiesta del Comune e con le modalità ed alle condizioni che integreranno il presente contratto, la gestione di nuovi servizi purché compatibili con i fini stabiliti dal proprio Statuto.

Articolo 8 (Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull'Azienda è esercitata dalla Giunta Comunale e dal Sindaco, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, punto 2, del T.U.EE.LL. Dlgs 267 del 18 agosto 2000 in merito al diritto dei Consiglieri Comunali.
2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'azienda degli indirizzi e delle direttive generali formulate dal Consiglio Comunale.
3. A tale scopo il Presidente e il Direttore devono presentare, congiuntamente, alla Giunta Comunale, alla fine di ogni quadrimestre, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale.
4. La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma.
5. Il Comune può effettuare visite nei locali deputati alla gestione del servizio e nei locali in detenzione dell'azienda, nonché nei luoghi in cui viene svolto il servizio pubblico.

Articolo 9 (Obblighi dell'Azienda affidataria)

1. In aggiunta alla struttura di cui al successivo art. 10, l'azienda si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio nell'ambito delle norme vigenti in materia.

2. Nell'espletamento del servizio il soggetto gestore osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme sarà ritenuto unico responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate. In particolare, è fatto obbligo al Soggetto Gestore di assicurarsi che il proprio personale assuma un comportamento professionale fortemente orientato al servizio e al cliente/utente. Il Soggetto Gestore si rende garante della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Articolo 10 (Obblighi di collaborazione da parte del Comune)

1. Il Comune concede in uso gratuito, in stato di regolare funzionamento e fatte salve le riserve formulate dal Soggetto gestore all'atto di approvazione dell'inventario, l'immobile di Via Verga, 113 – corredato dei necessari beni mobili opportunamente inventariati - per la conduzione del servizio di cui trattasi.
2. Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio oggetto del presente contratto da parte del soggetto gestore, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti di sua competenza e alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
3. Si impegna, inoltre, a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi dell'Azienda e, qualora si rendesse necessario, nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'azienda attraverso gli strumenti di comunicazione del comune, con particolare riferimento all'ufficio relazioni con il pubblico.

Articolo 11 (Tariffe relative agli asili nido)

Le tariffe del servizio asilo nido, ove non siano già stabilite per legge, sono determinate dall'Azienda affidataria e sono approvate dalla Giunta comunale sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2° lettera f) del Decreto legislativo n. 267/2000. L'Azienda si occuperà di incassarle quale proventi dell'attività svolta, procedendo anche all'attivazione delle procedure per il recupero forzoso, qualora necessario.

Articolo 12 (Trasferimenti comunali)

Gli eventuali costi sociali (art.23 comma 4 e 6 della legge n.142/1990) derivanti da applicazioni tariffarie agevolate, saranno riconosciuti dall'Amministrazione Comunale per la quota eccedente gli utili derivanti dall'intera gestione dei servizi dell'A.M.F.

Articolo 13 (Modalità di trasferimento dei costi sociali)

Gli eventuali costi sociali derivanti dall'applicazione delle tariffe del servizio asilo nido, approvate dalla Giunta comunale, saranno coperti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 punto 6 e 194 punto 1 lett. b) del Dlgs 267/2000.

Tale copertura sarà raggiunta come segue:

- a. con trasferimenti a cadenza trimestrale da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito di regolare richiesta da parte dell'AMF;
- b. mediante anticipazione di cassa da parte dell'Amministrazione Comunale tramite la propria Tesoreria comunale;

- c. mediante ricorso al prestito presso anche altri istituti previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale che ne valuterà gli oneri esaminando apposita proposta dell'AMF stessa;
- d. mediante ricorso contemporaneo a tutte le possibilità previste dai punti a), b), c) ed e).
- Il conguaglio verrà effettuato entro tre mesi dalla puntuale presentazione del conto consuntivo da parte dell'AMF.
- Il tutto con l'impegno da parte del Comune, se lo riterrà opportuno, di recepire tale modalità nel proprio "Regolamento di Contabilità".

Articolo 14 (Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esse connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico della azienda.
2. L'azienda dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

Articolo 15 (Risoluzione del contratto)

1. Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi del soggetto gestore siano accertate gravi disfunzioni e inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto da parte del Soggetto Gestore, o gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali il Soggetto Gestore sia tenuto.
2. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con atto formale, le inadempienze riscontrate.
3. L'azienda deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, di cui al precedente comma 2. Valutate le giustificazioni fornite dall'Azienda, il Comune adotterà i provvedimenti conseguenti.
4. L'azienda assicura in ogni caso la continuità nella gestione del servizio ad essa affidato, espletandolo anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.
5. La risoluzione del contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio affidato, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai sensi della normativa vigente. In tal senso le parti precisano che tutti i beni materiali mobili ed immobili conferiti come capitale di dotazione, rivestano carattere di patrimonio disponibile per il Soggetto Gestore.
6. I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene e in buono stato di conservazione,- salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.
7. Il Soggetto Gestore ha la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni di cui al presente articolo per tutta la durata del presente contratto.
8. Il rischio di eventuali furti e/o sottrazioni, perdite e danneggiamenti resta a totale carico del Soggetto Gestore.
9. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex Art.1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire e in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, come nel seguito specificato. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Soggetto Gestore, regolarmente affidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far

eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto Gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento del servizio ai sensi dell'Art. 1406 C.C..

Articolo 16 (Divieto di cessione contratto)

1. La cessione totale o parziale del presente contratto è tassativamente vietata a pena di decadenza del Contratto stesso e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza ex art.2448 C.C.
2. Per l'organizzazione dei servizi gestiti dall'Azienda, essa potrà dare corso ad appalti di beni, opere, servizi nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone nei confronti del Comune l'unico responsabile degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente contratto di servizio.

Articolo 17 (Rapporti economico-finanziari)

L'eventuale utile derivante dalla gestione del servizio oggetto di questo contratto, deve essere prioritariamente destinato all'eventuale ripiano di disavanzi derivanti dalla gestione di altri servizi pubblici da parte dell'azienda.

Articolo 18 (Interpretazione del contratto)

Il contratto dovrà essere interpretato secondo buona fede ai sensi dell'articolo 1366 del codice civile, attribuendo a ciascuna clausola il senso che deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione come previsto dagli articoli 1362 e 1363 del codice civile.

Articolo 19 (Spese e registrazione)

1. Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico del soggetto gestore.
2. Lo stesso sarà registrato solo in caso d'uso e a richiesta delle parti, con spese a carico dell'azienda.

Letto, accettato e sottoscritto
Per il Comune di Cinisello Balsamo

Per l'Azienda Speciale Multiservizi
e Farmacie

In prosecuzione di seduta, dopo la prevista fase delle interrogazioni, il Presidente Signor Emilio Zucca ricorda che nel corso della passata seduta si è discusso il punto in oggetto, sospendendone la trattazione dopo la presentazione degli emendamenti (deliberazione di C.C. n.27 del 24.02.2003). Dichiara, quindi, che occorre esaminare e votare i 33 emendamenti presentati dai Consiglieri Bianchessi e Bongiovanni e quelli presentati dall'Assessore Meroni.

Dopo una sospensione per una riunione dei Capigruppo, il Consigliere Bianchessi illustra il proprio 1° emendamento che propone di sostituire al punto 3) dello schema di contratto di servizio "riconfermare" con "migliorare ulteriormente, razionalizzandolo".

Il Presidente pone in votazione il 1° emendamento Bianchessi-Bongiovanni e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.22
Componenti votanti:	n.21
Voti favorevoli:	n.20
Voti contrari:	n. 1
Astenuti:	n. 1 Riboldi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento **approvato** a maggioranza di voti.

Il Consigliere Massa dichiara di ritirare il proprio O.d.G. relativo all'oggetto, presentato poco dopo l'inizio della seduta e stigmatizza il comportamento del Consigliere Bongiovanni che gli ha sottratto la bozza di O.d.G., firmandola e presentandola come propria.

Il Consigliere Bongiovanni dichiara di ritirare tutti gli emendamenti, tranne gli otto concordati con i Capigruppo (cioè 1, 7, 8, 14, 17, 25, 28 e 33).

Il Consigliere Bianchessi dichiara di ritirare l'emendamento n. 7 e di trasformarlo in una raccomandazione.

Durante il dibattito di cui sopra, ci sono state due sospensive, di cui l'ultima chiesta dal Consigliere Bongiovanni.

Si passa, dopo l'illustrazione del Capogruppo di F.I., alla votazione dell'8° emendamento dello stesso che propone di aggiungere all'ultimo punto dell'art. 3 la frase "con le garanzie per gli utenti previste dalla legge 212/2000".

Il Presidente pone in votazione l'8° emendamento Bianchessi-Bongiovanni e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.23
Componenti votanti:	n.23
Voti favorevoli:	n.23
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento **approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione il 14° emendamento Bianchessi-Bongiovanni che propone di inserire all'art. 4, secondo capoverso, lett. a) le parole "e clienti/utenti", e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.23
Componenti votanti:	n.23
Voti favorevoli:	n.23
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento **approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione il 17° emendamento Bianchessi-Bongiovanni che propone di aggiungere all'art. 4 secondo capoverso lett. e) "anche" prima di "attraverso gli strumenti ", e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.21
Componenti votanti:	n.21
Voti favorevoli:	n.21
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento **approvato** a unanimità di voti.

L'Assessore Meroni illustra il proprio emendamento relativo all'art. 4 comma 3 punto c) che propone:

- di sostituire "nel favorire" con "nel garantire"
- di cassare "se compatibile con le attività istituzionali del Comune"

Il Presidente pone in votazione l'emendamento Meroni e si determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.21
Componenti votanti:	n.16
Voti favorevoli:	n.16
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 3 Bianchessi, Ghezzi, Petrucci

Non partecipano al voto, pur presenti in aula, i Consiglieri Bongiovanni e Sisler

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento **approvato** a unanimità di voti.

L'Assessore Meroni passa poi ad illustrare il proprio emendamento relativo all'art. 6 che, dopo la prima frase, propone di cassare e sostituire con il presente:
"Entro dicembre 2003 l'AMF e l'Assessore competente presenteranno al Consiglio Comunale una relazione sull'andamento del servizio. Il contratto non potrà essere rinnovato, integrato o esteso se non da un'apposita delibera di Consiglio Comunale".

Il Presidente pone in votazione l'emendamento Meroni e si determina il seguente risultato (all. F all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.20
Componenti votanti: n.16
Voti favorevoli: n.16
Voti contrari: n. =
Astenuiti: n. 3 Bianchessi, Ghezzi, Petrucci
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Sisler

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento **approvato** a unanimità di voti.

Il Consigliere Bianchessi illustra il proprio emendamento n. 25, relativo all'art. 10 comma 1, che propone di aggiungere in fondo allo stesso la frase:

“Il gestore si impegna a conservare al meglio l'immobile e i beni mobili ad esso affidati curandone la manutenzione ordinaria e arricchendo con ulteriori beni strumentali a beneficio degli utenti la dotazione iniziale fornita dal Comune. Tali beni restano di proprietà del gestore”.

Il Presidente pone in votazione il 25° emendamento Bianchessi- Bongiovanni e si determina il seguente risultato (all. G all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.19
Componenti votanti: n.18
Voti favorevoli: n.18
Voti contrari: n. =
Astenuiti: n. =
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Presidente Zucca

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento **approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione il 28° emendamento Bianchessi-Bongiovanni che propone di aggiungere in fondo al secondo capoverso dell'art. 11 la frase “e comunque nel quadro delle garanzie per gli utenti previste dalla legge 212/2000”, e si determina il seguente risultato (all. H all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.19
Componenti votanti: n.17
Voti favorevoli: n.17
Voti contrari: n. =
Astenuiti: n. =
Non partecipano al voto, pur presenti in aula, i Consiglieri Massa e Zucca.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento **approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione il 33° emendamento Bianchessi-Bongiovanni che propone di inserire al 1° comma dell'art. 14 dopo “Comune” la parola “agli utenti” e si determina il seguente risultato (all. I all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.19
Componenti votanti: n.17
Voti favorevoli: n.17
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. =

Non partecipano al voto, pur presenti in aula, il Consigliere Massa e il Presidente Zucca

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento **approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento generale dell'Assessore Meroni che prevede di sostituire in tutto il contratto di servizio la dizione "cliente/utente" con "utente", e si determina il seguente risultato (all. L all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.20
Componenti votanti: n.16
Voti favorevoli: n.16
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. 3 Bianchessi, Ghezzi, Petrucci

Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Presidente Zucca

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento **approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Rosa Riboldi dichiara che darà voto favorevole alla deliberazione in quanto ritiene che, pur avendo sempre sostenuto l'idea di una gestione in economia dei Nidi a maggior garanzia del servizio offerto, questo passo sia una naturale evoluzione che risponde alle nuove necessità delle famiglie dei bambini. Sottolinea, infine il ruolo fondamentale del mantenimento di una unità gestionale.

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto così come emendata e si determina il seguente risultato (allegato M all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.19
Componenti votanti: n.16
Voti favorevoli: n.16
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. 3 Bianchessi, Ghezzi, Petrucci

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione **approvata** a unanimità di voti.

Il testo approvato è pertanto il seguente:

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.
N. 29 DEL 3.03.2003**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO E AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE PER LA
GESTIONE DEL NIDO DI VIA VERGA, 113.**

TRA

il Comune di Cinisello Balsamo (MI), di seguito denominato “Comune”, che interviene della persona di _____ nato a _____ il _____, il quale interviene e agisce nel presente atto, unicamente nella sua qualità di

E

l’Azienda Multiservizi e Farmacie, Ente strumentale dotato di personalità giuridica, con sede legale in via _____, di seguito denominata “Soggetto gestore” che interviene nella persona di.....nato a _____ il _____, la quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell’Azienda
Alle oredel giorno del mese—.....,.....-..... dell’anno presso la sede municipale.

PREMESSO CHE

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27.9.1994 l’azienda municipalizzata farmacie è stata trasformata in azienda speciale e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 10.10.2002 – poi modificata con atto n. 95 del 25/11/2002 - la medesima azienda è stata trasformata in azienda multiservizi e farmacie (A.M.F.);
 2. con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ il Comune ha trasferito all’A.M.F. il servizio di gestione del nuovo asilo nido di Via Verga, 113;
 3. la scelta effettuata deriva dall’esigenza di **migliorare ulteriormente, razionalizzandolo** il buon livello di qualità dei servizi all’infanzia rivolti alle famiglie cinisellesi, rispondendo a bisogni in continua crescita e alla necessità di dare risposte immediate attraverso l’ottimizzazione delle risorse impiegate;
 4. la nuova modalità di gestione conferma la centralità del Comune che eserciterà compiti di indirizzo, vigilanza e verifica sugli obiettivi conferiti all’Azienda con apposito atto d’indirizzo di Consiglio Comunale;
 5. il trasferimento del servizio valorizza il ruolo e l’azione esercitata dall’Azienda Speciale quale ente strumentale del Comune per la gestione del servizio di cui trattasi;
 6. è necessario regolamentare i rapporti tra il soggetto gestore e l’Ente Locale attraverso il presente Contratto di servizio;
 7. il trasferimento all’Azienda Speciale della gestione di un asilo nido rappresenta un’ipotesi innovativa che, come tale, dovrà essere opportunamente sperimentata a favore della comunità il cui benessere e il pubblico interesse sono gli elementi fondanti la scelta della nuova modalità di gestione;
 8. il Comune con delibera Consiliare n. del e il Soggetto gestore con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio,
- tutto ciò premesso, il giorno, alle ore, presso la sede municipale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra il Comune di Cinisello Balsamo e il Soggetto Gestore per lo svolgimento del servizio pubblico relativo alla gestione del servizio di asilo nido presso la struttura di Via Verga, 113.
2. Il soggetto gestore può eseguire ulteriori servizi, anche se non inclusi nei documenti previsionali di cui ai successivi articoli, qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra il Comune e l'azienda, che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato.
3. Salvo casi di particolare urgenza, dovuti a imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto al soggetto gestore la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 2, con preavviso di almeno sei mesi. Il soggetto gestore può, qualora lo ritenga opportuno, proporre al Comune la fornitura di servizi ritenuti di pubblica utilità, che saranno assoggettati alle regole contenute nel comma 2.

Articolo 2 (Prestazioni del soggetto gestore, obiettivi e standard)

Il Soggetto gestore si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di:

a. Eguaglianza

L'erogazione del Servizio deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti a favore dei propri **utenti**.

Le regole riguardanti i rapporti tra **utenti** e servizio nonché l'accesso al Servizio devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del Servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il Soggetto Gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli **utenti**.

b. Imparzialità

Il Soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli **utenti**, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c. Continuità

L'erogazione del servizio, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

d. Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio deve essere sempre garantita, al fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio. L'**utente** ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso e il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive integrazioni con l'osservanza del regolamento comunale per l'accesso agli atti. L'**utente** può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente la valutazione del gradimento espresso dall'**utente**.

e. Efficacia, Efficienza, Economicità

Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, adottando le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Il Soggetto gestore si impegna, in particolare, ad assicurare i più elevati standard qualitativi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e della Carta dei Servizi.

Articolo 3 (Attività del soggetto gestore)

L'attività dell'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie consiste nella gestione della struttura di Via Verga, 113 da utilizzare come asilo nido. Sono, inoltre, a carico del soggetto gestore tutti gli adempimenti relativi alla gestione economica della struttura, ivi compresi:

- la verifica dei dati relativi alle entrate e alle uscite;
- la riscossione delle rette nei confronti dell'utenza;
- il caricamento dei dati contabili e dei pagamenti effettuati;
- l'attivazione della procedura relativa alla riscossione forzosa **con le garanzie per gli utenti previste dalla legge 212/2000**.

Articolo 4 (Attività del Comune)

Sono a carico del Comune:

- le manutenzioni straordinarie dell'immobile;
- la collaborazione per alcune pubblicazioni informative;
- l'applicazione delle agevolazioni tariffarie (riduzioni ed esenzioni).

Il Comune si impegna, inoltre, a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento del servizio da parte del Soggetto Gestore. In particolare:

- a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.;
- b) sottoscrivendo con il Soggetto Gestore e qualora necessario specifiche convenzioni, a titolo oneroso, che consentano lo svolgimento di pratiche o iniziative, relative al servizio in argomento;
- c) nel considerare il Soggetto Gestore fornitore privilegiato del Comune e delle relative realtà partecipate, per quanto riguarda la gamma di servizi all'infanzia;
- d) mantenendo in capo agli uffici comunali – sulla base della regolamentazione vigente -:
 - la raccolta delle domande di ammissione al servizio;
 - la formulazione delle graduatorie di accesso;
 - l'applicazione delle agevolazioni tariffarie

L'obbligo di cooperazione, inoltre, si manifesta:

- a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune e il Soggetto Gestore e **gli utenti**;
- b) nell'informare il Soggetto Gestore sui programmi di sviluppo Urbanistico Industriale, Commerciale e del Terziario, onde acquisirne eventuali osservazioni. Nell'informare tempestivamente il Soggetto Gestore sulle politiche sociali e sugli indirizzi assunti dal Comune nell'area del servizio alla persona e alla famiglia onde acquisirne eventuali osservazioni;
- c) nel **garantire** da parte del Comune, nel caso di esubero del personale impiegato dal Soggetto Gestore, o di un ripristino della gestione del servizio in economia comunale, o in caso di

risoluzione anticipata del contratto, l'assorbimento di tale personale nel rispetto della normativa vigente.

- d) nel dare collaborazione coi propri Uffici Amministrativi e, in particolare, nell'informare con congruo anticipo il Soggetto Gestore sulle modifiche ai Regolamenti Comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sui servizi in esame, acquisendone parere non vincolante.
- e) nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'Azienda **anche** attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune con particolare riferimento all'Ufficio di Relazioni con il Pubblico.

Articolo 5 (Servizio Pubblico)

Il Servizio oggetto del presente Contratto è da considerarsi servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse; pertanto, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi che potranno svolgersi compatibilmente alle disposizioni legislative circa la regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici. In tali casi, il Soggetto Gestore deve adottare misure volte ad arrecare ai clienti/utenti il minor disagio possibile.

Articolo 6 (Decorrenza e durata del contratto)

Il servizio oggetto del presente contratto è affidato per gli anni scolastici 2002/2003 (con decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto) e 2003/2004. **Entro dicembre 2003 l'AMF e l'Assessore competente presenteranno al Consiglio comunale una relazione sull'andamento del servizio. Il contratto non potrà essere rinnovato, integrato o esteso se non da un'apposita delibera del Consiglio comunale.**

Articolo 7 (Estensione del servizio)

Il Soggetto Gestore s'impegna ad eseguire, su richiesta del Comune e con le modalità ed alle condizioni che integreranno il presente contratto, la gestione di nuovi servizi purché compatibili con i fini stabiliti dal proprio Statuto.

Articolo 8 (Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull'Azienda è esercitata dalla Giunta Comunale e dal Sindaco, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, punto 2, del T.U.EE.LL. Dlgs 267 del 18 agosto 2000 in merito al diritto dei Consiglieri Comunali.
2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'azienda degli indirizzi e delle direttive generali formulate dal Consiglio Comunale.
3. A tale scopo il Presidente e il Direttore devono presentare, congiuntamente, alla Giunta Comunale, alla fine di ogni quadrimestre, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale.
4. La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma.
5. Il Comune può effettuare visite nei locali deputati alla gestione del servizio e nei locali in detenzione dell'azienda, nonché nei luoghi in cui viene svolto il servizio pubblico.

Articolo 9 (Obblighi dell'Azienda affidataria)

1. In aggiunta alla struttura di cui al successivo art. 10, l'azienda si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio nell'ambito delle norme vigenti in materia.
2. Nell'espletamento del servizio il soggetto gestore osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme sarà ritenuto unico responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate. In particolare, è fatto obbligo al Soggetto Gestore di assicurarsi che il proprio personale assuma un comportamento professionale fortemente orientato al servizio e all'**utente**. Il Soggetto Gestore si rende garante della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Articolo 10 (Obblighi di collaborazione da parte del Comune)

1. Il Comune concede in uso gratuito, in stato di regolare funzionamento e fatte salve le riserve formulate dal Soggetto gestore all'atto di approvazione dell'inventario, l'immobile di Via Verga, 113 – corredato dei necessari beni mobili opportunamente inventariati - per la conduzione del servizio di cui trattasi. **Il gestore si impegna a conservare al meglio l'immobile e i beni mobili ad esso affidati, curandone la manutenzione ordinaria e arricchendo con ulteriori beni strumentali a beneficio degli utenti, la dotazione iniziale fornita dal Comune. Tali beni restano di proprietà del gestore.**
2. Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio oggetto del presente contratto da parte del soggetto gestore, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti di sua competenza e alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
3. Si impegna, inoltre, a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi dell'Azienda e, qualora si rendesse necessario, nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'azienda attraverso gli strumenti di comunicazione del comune, con particolare riferimento all'ufficio relazioni con il pubblico.

Articolo 11 (Tariffe relative agli asili nido)

Le tariffe del servizio asilo nido, ove non siano già stabilite per legge, sono determinate dall'Azienda affidataria e sono approvate dalla Giunta comunale sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2° lettera f) del Decreto legislativo n. 267/2000.

L'Azienda si occuperà di incassarle quale proventi dell'attività svolta, procedendo anche all'attivazione delle procedure per il recupero forzoso, qualora necessario e **comunque nel quadro delle garanzie per gli utenti previste dalla legge 212/2000.**

Articolo 12 (Trasferimenti comunali)

Gli eventuali costi sociali (art.23 comma 4 e 6 della legge n.142/1990) derivanti da applicazioni tariffarie agevolate, saranno riconosciuti dall'Amministrazione Comunale per la quota eccedente gli utili derivanti dall'intera gestione dei servizi dell'A.M.F.

Articolo 13 (Modalità di trasferimento dei costi sociali)

Gli eventuali costi sociali derivanti dall' applicazione delle tariffe del servizio asilo nido, approvate dalla Giunta comunale, saranno coperti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 punto 6 e 194 punto 1 lett. b) del Dlgs 267/2000.

Tale copertura sarà raggiunta come segue:

- a. con trasferimenti a cadenza trimestrale da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito di regolare richiesta da parte dell'AMF;
- b. mediante anticipazione di cassa da parte dell'Amministrazione Comunale tramite la propria Tesoreria comunale;
- c. mediante ricorso al prestito presso anche altri istituti previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale che ne valuterà gli oneri esaminando apposita proposta dell'AMF stessa;
- d. mediante ricorso contemporaneo a tutte le possibilità previste dai punti a), b), c) ed e).

Il conguaglio verrà effettuato entro tre mesi dalla puntuale presentazione del conto consuntivo da parte dell'AMF.

Il tutto con l'impegno da parte del Comune, se lo riterrà opportuno, di recepire tale modalità nel proprio "Regolamento di Contabilità".

Articolo 14 (Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esse connesse, derivassero al Comune, **agli utenti** o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico della azienda.
2. L'azienda dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

Articolo 15 (Risoluzione del contratto)

1. Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi del soggetto gestore siano accertate gravi disfunzioni e inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto da parte del Soggetto Gestore, o gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali il Soggetto Gestore sia tenuto.
2. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con atto formale, le inadempienze riscontrate.
3. L'azienda deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, di cui al precedente comma 2. Valutate le giustificazioni fornite dall'Azienda, il Comune adotterà i provvedimenti conseguenti.
4. L'azienda assicura in ogni caso la continuità nella gestione del servizio ad essa affidato, espletandolo anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.
5. La risoluzione del contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio affidato, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai sensi della normativa vigente. In tal senso le parti precisano che tutti i beni materiali mobili ed immobili conferiti come capitale di dotazione, rivestano carattere di patrimonio disponibile per il Soggetto Gestore.
6. I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene e in buono stato di conservazione,- salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.
7. Il Soggetto Gestore ha la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni di cui al presente articolo per tutta la durata del presente contratto.

8. Il rischio di eventuali furti e/o sottrazioni, perdite e danneggiamenti resta a totale carico del Soggetto Gestore.
9. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex Art.1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire e in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, come nel seguito specificato. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Soggetto Gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto Gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento del servizio ai sensi dell'Art. 1406 C.C..

Articolo 16 (Divieto di cessione contratto)

1. La cessione totale o parziale del presente contratto è tassativamente vietata a pena di decadenza del Contratto stesso e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza ex art.2448 C.C.

2. Per l'organizzazione dei servizi gestiti dall'Azienda, essa potrà dare corso ad appalti di beni, opere, servizi nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone nei confronti del Comune l'unico responsabile degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente contratto di servizio.

Articolo 17 (Rapporti economico-finanziari)

L'eventuale utile derivante dalla gestione del servizio oggetto di questo contratto, deve essere prioritariamente destinato all'eventuale ripiano di disavanzi derivanti dalla gestione di altri servizi pubblici da parte dell'azienda.

Articolo 18 (Interpretazione del contratto)

Il contratto dovrà essere interpretato secondo buona fede ai sensi dell'articolo1366 del codice civile, attribuendo a ciascuna clausola il senso che deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione come previsto dagli articoli 1362 e 1363 del codice civile.

Articolo 19 (Spese e registrazione)

1. Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico del soggetto gestore.
2. Lo stesso sarà registrato solo in caso d'uso e a richiesta delle parti, con spese a carico dell'azienda.

Letto, accettato e sottoscritto
Per il Comune di Cinisello Balsamo

Per l'Azienda Speciale Multiservizi
e Farmacie

Il Presidente
F.to EMILIO ZUCCA

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

__10/03/2003_____

Cinisello Balsamo, __10/03/2003_____

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, __21/03/2003_____

Il Segretario Generale

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal __10/03/2003__ al __25/03/2003_____

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale